

STUDIO LEGALE  
Prof. Avv. Vincenzo Ferrari  
Avv. Flavio Vincenzo Ponte  
Via A. De Filippis, 26 - 87100 Cosenza  
Tel./Fax 0984-398254

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
SEDE DI CATANZARO  
Ricorso

ORIGINAL

Per

Dott. Andrea Pagliuso (PGKNDR73E25H501K), nato a Roma il 25/05/1973  
residente in Cosenza, alla Via Giulia (Palazzo Seiemme) snc (87100),

rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto  
congiuntamente e disgiuntamente - dagli Avv.ti Prof. Vincenzo Ferrari (CF

FRRVCN54C22D086D - [avvvincenzoferrari@pec.teamcare.it](mailto:avvvincenzoferrari@pec.teamcare.it) - fax 0984  
398254) e Flavio Vincenzo Ponte (PNTFVV77D15F205E

[avvflavioponte@pec.teamcare.it](mailto:avvflavioponte@pec.teamcare.it) - fax 0984 398254), con i quali elettivamente  
domicilia in Catanzaro presso lo studio dell'Avv. Crescenzo Santuori, Via S.  
Maria di Mezzogiorno n. 17 Catanzaro (88100);

PROF. AVV. VINCENZO FERRARI  
AVV. FLAVIO VINCENZO PONTE

Vi incarico di rappresentarmi e  
difendermi nel presente procedimento in  
ogni fase, stato e grado, compresa  
l'eventuale esecuzione, con ogni più  
ampia facoltà di transigere, quietanzare,  
rinunciare ed accettare rinunce agli atti,  
chiamare terzi in causa, eleggere  
domicilio, nominare e sostituire a sé altri  
difensori, spiccare precetto, spiegare  
opposizione ovvero resistervi, proporre  
appello o altro tipo di impugnazione o  
gravame avverso gli emanandi  
provvedimenti ovvero resistervi, con  
espreso consenso al trattamento dei dati  
ed avendo ricevuto relativa informativa.  
Dichiaro di essere stato informato della  
possibilità di avvalermi del procedimento  
di mediazione disciplinato dal d.lgs. n.  
28/2010 (secondo quanto previsto  
dall'art. 4) e di essere stato informato  
delle agevolazioni fiscali di cui agli artt.  
17 e 20, d.lgs. n. 28/2010.  
Eleggo domicilio presso lo Studio Legale  
Santuori in Catanzaro Via S. Maria di  
Mezzogiorno, 17

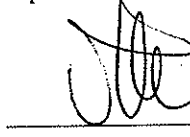
- ricorrente

Contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio  
Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale - Ufficio IV - II  
Settore, in p.l.r.p.t., Via Lungomare n. 259, 88063 Catanzaro Lido (CZ),  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via G. Da Fiore  
n. 34 (88100), Catanzaro;

Andrea Pagliuso

V. per autentica





- Commissione giudicatrice di cui all'art. 4 del D.D.G. n. 82 del 24  
settembre 2012, classe di concorso A017 (discipline economico-aziendali),  
in p.l.r.p.t., nominata con decreto D.G. U.S.R. Calabria prot. n. AOODRCAL  
1916 del 07/02/2013, presso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale -  
Ufficio IV - II Settore, in p.l.r.p.t., Via Lungomare n. 259, 88063 Catanzaro  
Lido (CZ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via  
G. Da Fiore n. 34 (88100), Catanzaro.

- resistente

*Nonché contro*

**Dott. Achille Benvenuto**, Via Armando Diaz n. 59 – 87023 Diamante (CS)<sup>1</sup>.

*- controinteressato*

\*\*\*\*\*

*Per l'annullamento e/o la modifica e/o il riesame, previa sospensione e/o adozione di provvedimento cautelare in C.C. cui si chiede di partecipare, del decreto D.G. U.S.R. Calabria prot. AOODRCAL n. 13470 del 26/08/2013 contenente la graduatoria generale definitiva di merito del concorso bandito con decreto D.G. n. 82 del 24/09/2012, per docente nella Regione Calabria relativo alla classe di concorso A017 – Discipline Economico-Aziendali, nonché del decreto D.G. U.S.R. Calabria prot. AOODRCAL n. 16346 del 27/09/2013 contenente la graduatoria rettificata a seguito di correzione – in autotutela – della graduatoria precedente, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, anche non conosciuto.*

*Si richiede, inoltre e ove ritenuto necessario (considerato il numero dei beneficiari degli effetti spiegati dal provvedimento impugnato), l'autorizzazione alla notifica ai controinteressati per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 4, c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010).*

#### FATTO

1. Con bando di concorso di cui al decreto D.G. n. 82 del 24/09/2012 (pubblicato in G.U. n. 75 del 25/09/2012 – quarta serie speciale – concorsi ed esami) sono stati indetti, su base regionale, i concorsi per titoli ed esami finalizzati alla complessiva copertura di 11.542 posti a cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del medesimo decreto.

<sup>1</sup> Collocato al 18<sup>esimo</sup> posto nella graduatoria del 27/09/13 e del 26/08/213.

2. A mente dell'art. 1, comma 2, del decreto D.G. n. 82 del 24/09/2012, *"I direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'individuazione dei vincitori, ai sensi dell'articolo 400, comma 02, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"*.

3. A mente del successivo art. 4, peraltro, *"Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"*.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto, *"I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell'Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione"*. Il successivo comma 5 dispone, inoltre, che *"Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo"*.

5. Il D.M. n. 81 del 21/09/2012 (allegato 4 sopra citato) dispone, tra l'altro, quanto segue: A.1.1) punti 1,50 fino a 100 su 110; A.2.4) Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea/Master universitario di I o II livello (60 CFU con esame finale), punti 1; A.2.9) Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea/Master universitario di I o II livello (60 CFU con esame finale) nell'ambito delle TIC, punti 1; A.2.17) Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso, punti 1.

6. Ebbene, l'odierno ricorrente ha regolarmente avanzato domanda di partecipazione al concorso in questione (classe di concorso A017, discipline economico-aziendali). Ha prodotto la Laurea in Discipline Economiche e

Sociali (conseguita nell'Università della Calabria in data 11/05/2009 con votazione 89/110); ha prodotto la documentazione attestante la frequenza (on profitto) del Master di I livello in Economia e Gestione della Conoscenza (Università della Calabria); ha prodotto la certificazione concernente l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista (iscritto all'albo); ha prodotto la certificazione concernente l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Ufficiale di Riscossione (iscritto all'albo); ha prodotto la certificazione concernente l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Revisore Contabile (iscritto all'albo); ha certificato la frequenza (con profitto) del corso in Esperto in applicazione ERP nella Pubblica Amministrazione (organizzato dalla Scuola Superiore Majise-Cies: durata del corso 840 ore, con esame finale).

7. Il ricorrente, inoltre, ha conseguito la *European Computer Driving Licence* (esami ECDL) presso l'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico) in data 21/05/2004.

8. Il punteggio conseguito dal ricorrente nella graduatoria approvata con decreto D.G. U.S.R. Calabria prot. n. AOODRCAL n. 13470 del 26/08/2013 è pari a 69,50 e vale la collocazione al 51° posto.

9. Si tenga presente che i posti messi a concorso (di cui all'allegato 1 del decreto D.G. n. 82/2012) per la classe di concorso A017 sono 20 (salva implementazione e/o scorrimento graduatoria).

10. Peraltro, l'U.S.R. Calabria ha rettificato in autotutela<sup>2</sup> la graduatoria in questione con il provvedimento – pure qui impugnato – prot. n. AOODRCAL 16346 del 27/09/2013: in questo caso la posizione del ricorrente – sempre titolare del punteggio pari a 69,50 – vale la collocazione al 55° posto.

11. Con il presente ricorso si chiede la modifica (anche in sede cautelare) mercé emissione di un provvedimento *compulsivo* rivolto all'U.S.R. Calabria e/o alla Commissione d'esame) della graduatoria mercé attribuzione al

---

<sup>2</sup> A seguito di alcuni reclami presentati da candidati esclusi e/o interessati da errori materiali.

ricorrente dei punteggi di cui si dirà e relativi ai titoli regolarmente prodotti e non considerati dalla Commissione, ovvero, l'annullamento della stessa ovvero la sospensione degli effetti della stessa, alla stregua dei seguenti motivi di

#### DIRITTO

A) Eccesso di potere per erronea e/o falsa applicazione del D.M. 21/09/2012 n. 81, del decreto D.G. n. 82/2012 e del d.P.R. n. 487/1994, artt. 8 e 12, – violazione di legge (artt. 1, 3 e 21 *octies*, l. n. 241/1990 - art. 8 d.P.R. n. 487/1994 – art. 400, d.lgs. n. 297/1994):

La normativa applicabile al caso di specie (epigrafata nella rubrica del presente motivo di diritto) impone un particolare metodo per il calcolo del punteggio da attribuire ai candidati nel caso di concorso per titoli ed esami: si tratta della somma dei punti conseguiti nelle prove (scritto/orale) con quelli attribuiti ai titoli presentati.

Preliminarmente, si denuncia la violazione dell'art. 8, d.P.R. n. 487/1994 atteso che – a quanto consta – nessuno ha mai comunicato al ricorrente il punteggio attribuito ai titoli prodotti.

Si tratta di omissione intollerabile sia alla stregua di quanto previsto dal d.P.R. n. 487/1994 sia applicando la normativa contenuta nell'art. 400, d.lgs. n. 297/1994: né prima dello svolgimento della prova orale né dopo il ricorrente ha ricevuto comunicazione del punteggio attribuito ai titoli (salvo quanto si dirà in merito alla graduatoria rettificata – cfr. *infra*).

Nel merito, la questione va analizzata con riguardo ai punti previsti dall'allegato 4 al bando (il D.M. n. 81/2012):

1) A.1.1) Laurea:

Nel caso del ricorrente si tratta di punti 1,50 per la laurea.

2) A.2.4) Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea/Master universitario di I o II livello; A.2.9) Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea/Master universitario di I o II livello, nell'ambito delle TIC:

Il ricorrente ha indicato: diploma ECDL (*European Computer Driving Licence*); certificato concernente il conseguimento del titolo *Esperto in Applicazioni ERP nella Pubblica Amministrazione*; certificato concernente il conseguimento del Master in *Economia e Gestione della Conoscenza* (nel quale la formazione è stata concentrata, tra l'altro, su: organizzazione e gestione delle informazioni e della conoscenza, informatica e comunicazione, inglese tecnico, *data mining*, *text mining*, *e-learning*, multimedialità, *network management*, *knowledge management*, *project management*, reingegnerizzazione dei processi, sicurezza informatica).

Ebbene, a quanto è dato comprendere al ricorrente non è stato attribuito punteggio con riferimento a tali titoli, ovvero, gli è stato attribuito 1 solo punto.

3) A.2.17) Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso:

In questo caso i punti attribuibili sono 3 (il ricorrente ha indicato: iscrizione all'albo commercialisti; iscrizione all'albo revisori; iscrizione all'albo ufficiali di riscossione): non sembra sia stato attribuito un qualche punteggio.

\*\*\*\*\*

Sicché, i punti potenzialmente non attribuiti sono (almeno) 4, distribuibili tra i campi A.2.4/A.2.9 e A.2.17.

Ove fossero stati attribuiti i 4 punti, il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio totale pari a 73,50 collocandosi, quindi, al posto n. 25 della graduatoria di merito di cui al decreto D.G. U.S.R. Calabria n. 13470/2013, ossia, poco dopo la 20<sup>a</sup> posizione<sup>3</sup>.

\*\*\*\*\*

**B) Violazione di legge per inosservanza, erroneità e falsa applicazione dell'art. 12, d.P.R. n. 487/1994 e/o dell'art. 400, d.lgs. n. 297/1994 – Inosservanza dei principi contenuti negli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990:**

<sup>3</sup> Stessa cosa dicasi per la graduatoria di cui al decreto D.G. U.S.R. Calabria n. 16346/2013.

**mancanza/carenza assoluta di motivazione – Eccesso di potere per erronea e/o falsa applicazione del decreto D.G. D.G. n. 82/2012 (art. 12, commi 1 e 4):**

Con riferimento al decreto D.G. U.S.R. Calabria AOODRCAL 13470/2013, è per il ricorrente pressoché impossibile capire quanti punti sono stati attribuiti ai titoli giacché – lo si ripete – la Commissione e l'U.S.R. Calabria (in spregio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e obblighi di motivazione – artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 – e in materia concorsuale, art. 12, d.P.R. n. 487/1994 e/o art. 400, d.lgs. n. 297/1994) non hanno mai comunicato il punteggio attribuito ai titoli e, soprattutto, non l'hanno comunicato prima e/o subito dopo dell'attribuzione dei punti allo scritto ed all'orale.

Si tratta di mancanza che inficia la procedura e/o che rende comunque illegittima la stessa, ripercuotendosi sulla graduatoria finale che è stata redatta in modo da non consentire ai candidati di conoscere analiticamente i punteggi conseguiti.

Tale omissione contrasta anche con l'art. 13 del bando (decreto D.G. n. 82/2012) che non solo distingue i punti da attribuire ai titoli, con ciò separandoli evidentemente da quelli attribuiti alle prove sostenute, ma individua anche un tetto massimo per gli stessi.

Si badi bene: l'obbligo di comunicazione del punteggio di che trattasi non è fine a se stesso ma risponde alla logica di massima trasparenza che dovrebbe accompagnare le operazioni di una Commissione di concorso.

Pertanto, l'indicazione di un unico valore numerico non consente al partecipante di apprezzare immediatamente la correttezza dei lavori della Commissione e, quindi, la legittimità del posto occupato in graduatoria: si può ben ritenere che tale omissione configuri una mancanza/carenza assoluta di motivazione e che, pertanto, il decreto qui impugnato sia irrimediabilmente viziato.

In questo senso il TAR Perugia in una recente decisione: *“Nell'ambito delle procedure selettive pubbliche il voto numerico può ritenersi sufficiente a condizione che sia leggibile od interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione; in particolare, anche successivamente all'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241 il voto numerico può ritenersi sufficiente purché siano prefissati i criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto; ancora più specificamente, l'attribuzione dei punteggi in forma numerica è consentita quando il numero delle voci e sottovoci sia analitico al punto da delimitare il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo ed un massimo, che rende evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito”* (TAR Perugia, n. 95 del 14/06/2012).

Del resto, che i punti attribuiti ai titoli debbano essere indicati analiticamente si deduce proprio dal D.M. n. 81 del 2012 che, con riferimento ai singoli “campi”, indica il punteggio massimo attribuibile (8,50 per i campi A.1 e A.2 e 3 per il campo B.1).

\*\*\*\*\*

Quanto si va dicendo è confermato, peraltro, dalla stessa Amministrazione resistente che – *melius re perpensa* – ha poi indicato il punteggio complessivamente (ma non analiticamente) attribuito ai titoli nella graduatoria rettificata adottata con decreto D.G. prot. n. AOODRCAL 16346 del 27/09/2013.

Al ricorrente sono attribuiti punti 2,50 per i titoli prodotti.

Il che conferma la bontà delle doglianze già spiegate:

1) Evidentemente il punteggio attribuito ai titoli non è mai stato comunicato fino all'adozione della seconda graduatoria (ripetesi: datata 27/09/2013);



2) I punti attribuiti sono notevolmente inferiori a quelli attribuibili sulla base della documentazione prodotta dal Dott. Pagliuso.

Da tanto discende la conferma del vizio di motivazione sopra denunciato giacché – com'è palese – non si capisce quali titoli tra quelli prodotti siano stati valutati (probabilmente si tratta della sola laurea – punti 1,50 – e di un solo titolo tra quelli sopra citati – si ricordi che a mente del D.M. citato era attribuibile 1 punto per ogni master/specializzazione e/o abilitazione e/o iscrizione all'albo).

\*\*\*\*\*

**D) La domanda cautelare:**

Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia a ciò che è stato dedotto e argomentato finora: è a dir poco evidente l'illegittimità della condotta posta in essere dall'Amministrazione e l'illegittimità degli atti adottati, stando alla normativa vigente in materia di concorsi e applicando i principi generali contenuti nella legge n. 241/1990.

Il *periculum in mora*, parimenti, è pure evidente.

Il caso di specie concerne la partecipazione ad una procedura concorsuale: la graduatoria stilata individua – immediatamente – 20 idonei vincitori di concorso, titolari del diritto alla c.d. immissione in ruolo; a mente dell'art. 400, d.lgs. n. 297/1994, "*Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente*".

E' quindi di palmare evidenza il pregiudizio grave ed irreparabile che affligge il ricorrente: egli aspira alla corretta attribuzione del punteggio "giusto" proprio al fine di conseguire il migliore piazzamento in graduatoria (che, nell'ipotesi di attribuzione di ulteriori 4 punti, coinciderebbe con il 25° posto).

Migliore piazzamento al quale corrisponde, parimenti, una elevata probabilità di immissione in ruolo in virtù del probabile (per non dire certo)

scorrimento della graduatoria: nel caso del concorso precedente a quello in questione (ossia, di quello effettuato nel 2000), com'è noto, è stata redatta una graduatoria alla quale il Ministero ha fatto riferimento – mercé scorrimento – fino alla pubblicazione del bando del 2012.

Sicché, è certamente necessaria l'adozione di un provvedimento cautelare che assicuri al ricorrente – nelle more della conclusione del giudizio di merito – il giusto piazzamento in graduatoria, ovvero, l'attribuzione del punteggio corretto.

#### **P.Q.M.**

Si chiede che, in accoglimento del ricorso, gli atti impugnati (ossia: *D.G. U.S.R. Calabria prot. AOODRCAL n. 13470 del 26/08/2013; decreto D.G. U.S.R. Calabria prot. AOODRCAL n. 16346 del 27/09/2013; nonché ogni altro atto presupposto e consequenziale, anche non conosciuto*) vengano **annullati** e/o **modificati** e/o **riesaminati** e/o **rettificati** mercé attribuzione del corretto punteggio attribuibile al ricorrente (ossia, complessivamente, punti 73,50, ovvero, il diverso punteggio che sarà ritenuto giusto) con conseguente **aggiornamento** della graduatoria stilata e/o **adeguamento** della stessa e/o **ordine a carico/condanna** dell'Amministrazione concernente la redazione di nuova graduatoria.

#### In via cautelare:

Previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio, alla quale si chiede di partecipare, si chiede che gli effetti degli atti impugnati vengano **sospesi** e/o che gli stessi vengano **riesaminati** e/o **modificati** (con conseguente ordine/condanna a carico dell'Amministrazione), disponendosi il nuovo calcolo del punteggio attribuibile ai titoli prodotti dal Dott. Pagliuso e/o l'attribuzione in via cautelare del punteggio indicato nel presente ricorso (complessivamente punti 73,50) ovvero del diverso punteggio che sarà ritenuto giusto.

Si chiede, in ogni caso, l'adozione di qualsiasi ulteriore provvedimento d'urgenza utile a salvaguardare i diritti del ricorrente.

In ogni caso, si chiede la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA.

Allegati come da indice.

Ai fini del contributo giudiziale unificato si dichiara che, in considerazione della natura della controversia, è dovuto un versamento di € 650,00.

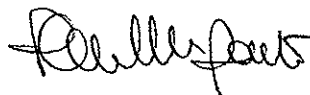
Produzione documentale come da indice in allegato fascicolo.

Cosenza – Catanzaro, 30/10/2013

Prof. Avv. Vincenzo Ferrari



Avv. Flavio Vincenzo Ponte



**RELAZIONE DI NOTIFICA:**

Ad istanza degli Avv.ti Prof. Vincenzo Ferrari e Flavio Vincenzo Ponte, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Catanzaro ho notificato il ricorso che precede a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio IV – II Settore, in p.l.r.p.t., Via Lungomare n. 259, 88063 Catanzaro Lido (CZ), e ciò ho eseguito mercé**

ivi a mani di FERRAGINA Sergio  
addetto alla ricezione delle notifiche.

**CATANZARO**

08-11-13

**ROMEO GIUSEPPE**  
Ufficiale Giudiziario  
Corte di Appello Catanzaro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio IV – II Settore, in p.l.r.p.t., Via Lungomare n. 259, 88063 Catanzaro Lido (CZ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via G. Da Fiore n. 34 (88100), Catanzaro e ciò ho eseguito mercé**

Impiegato incaricato alla ricezione degli atti, f.q.  
capace.

Catanzaro

6-11-13

**L'UFFICIALE GIUDIZIARIO (b-3)**  
Pasquale Magro

- **Commissione giudicatrice di cui all'art. 4 del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, classe di concorso A017 (discipline economico-aziendali), in p.l.r.p.t., nominata con decreto D.G. U.S.R. Calabria prot. n. AOODRCAL 1916 del 07/02/2013, presso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la**

Calabria – Direzione Generale – Ufficio IV – II Settore, in p.l.r.p.t., Via Lungomare n. 259, 88063 Catanzaro Lido (CZ) e ciò ho eseguito mercé

... a mani di FERRASINA SERIO  
addetto alla ricezione delle notifiche.

CATANZARO

08-11-13

ROMEO GIUSEPPE  
Ufficiale Giudiziario  
Corte di Appello, Catanzaro

- 4
- Commissione giudicatrice di cui all'art. 4 del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, classe di concorso A017 (discipline economico-aziendali), in p.l.r.p.t., nominata con decreto D.G. U.S.R. Calabria prot. n. AOODRCAL 1916 del 07/02/2013, presso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio IV – II Settore, in p.l.r.p.t., Via Lungomare n. 259, 88063 Catanzaro Lido (CZ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via G. Da Fiore n. 34 (88100), Catanzaro e ciò ho eseguito mercé *e, uel n*

*fulle 7*  
Impiegato incaricato alla ricezione degli atti, t.q. capace.

Catanzaro

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO (b-3)  
Pasquale Magro

- Dott. Achille Benvenuto, Via Armando Diaz n. 59 – 87023 Diamante (CS), e ciò ho eseguito mercé

Anzi mediante spedizione di copia : mezzo plico postale

A. R. N. ...

Eseguito oggi ...

- 5 NOV. 2013

GIUSEPPE BALDARI  
Ufficiale Giudiziario  
Corte di Appello Catanzaro

14261  
CRON N. \_\_\_\_\_

DIR. € 8,85

TRASF. 10,55

TOT. \_\_\_\_\_

10% 1,05

TOT. \_\_\_\_\_

POSTA 9,60

DEP. \_\_\_\_\_

10% \_\_\_\_\_

TOT. € 28,95

L'UFF. GIUD.

NATALIO CERRATO  
Ufficiale Giudiziario

- 4 NOV 2013

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di CANTARELLA

il 5 NOV. 2013

Dot. Achille Benvenuto, Via Armando Diaz N. 59 - 87013 Diamante (CS)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>are di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata</p> <p>Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p>Destinatario persona giuridica (1)</p> <p>Curatore fallimentare (2)</p> <p>Domiciliatario (3)</p> <p>Familiare convivente (4) <i>SORELLA</i></p> <p>Addetto alla casa (5)</p> <p>Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p>Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p>Delegato dal direttore del (8)</p> <p>Delegato dal comandante del corpo e reparto)</p> <p>(firma del destinatario o delle persone abilitate)</p> <p>Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p>Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>data _____ del _____</p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig. _____</p> <p>in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____</p> <p>sottoscrizione _____ data _____</p> <p>del addetto al recapito _____ firma _____</p>	<p>data _____</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, designato Ufficio</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.</p> <p>(6) Caricario, dipendente, ecc.</p> <p>(7) Caricario, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.</p> <p>(8) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(9) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(10) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di bonario recapito al primo indirizzo.</p> <p>(11) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p> <p>(12) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p>

<p>87100 Cosenza</p> <p>VIA A. DE FILIPPIS, 26</p> <p>PROF. AVV. V. FERRARI</p> <p>Studio Legale</p>	<p>76606282323-2</p> <p>AG</p>
<p>AVVISO DI RICEVIMENTO</p> <p>Bollo dell'Ufficio di distribuzione</p> <p>AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE</p> <p>Il plico deve essere consegnato all'ufficio di distribuzione o al destinatario, o al delegato, o al familiare, o al convivente, o al domestico, o al collaboratore familiare, o al cameriere, o al cuoco, o al persona che convive col destinatario "more uxorio", o al convivente addetto alla casa.</p> <p>Il plico deve essere consegnato all'ufficio di distribuzione o al destinatario, o al delegato, o al familiare, o al convivente, o al domestico, o al collaboratore familiare, o al cameriere, o al cuoco, o al persona che convive col destinatario "more uxorio", o al convivente addetto alla casa.</p>	<p>76596240843-2</p> <p>N°</p> <p>AVVISO DI RICEVIMENTO</p> <p>del atto spedito con raccomandata</p> <p>Poste Italiane</p>